



***Dealing Code***



FABRICA IMMOBILIARE





Premessa .....	2
Art. 1 – Normativa di riferimento.....	2
Articolo 2 – Soggetti Rilevanti.....	2
Articolo 3 – Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti .....	3
Articolo 4 – Soggetto Responsabile .....	3
Articolo 5 – Operazioni Rilevanti .....	4
Articolo 6 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla SGR .....	4
Articolo 7 – Comunicazione alla CONSOB e al pubblico .....	5
Articolo 8 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla Consob e al pubblico.....	5
Articolo 9 – <i>Blocking periods</i> .....	6
Articolo 10 – Sanzioni .....	6
Articolo 11 – Disposizioni Finali .....	6

## Premessa

L'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" ("**Testo Unico della Finanza**"), introdotto dalla Legge n. 62/2005, disciplina gli obblighi di comunicazione alla Consob ed al pubblico di operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi. L'ambito di applicazione, le modalità e i tempi di comunicazione sono disciplinati con decorrenza 1° aprile 2006 dagli artt. 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*octies* del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni ("**Regolamento**").

Il presente *Dealing Code* ("Codice") di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "**SGR**") è diretto a disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate su fondi istituiti e gestiti dalla SGR quotati sui mercati regolamentati italiani ("**Fondi**") dalle persone individuate nell'ambito del presente "Codice" e le relative comunicazioni nei confronti della Consob e del pubblico.

Le presenti regole hanno carattere di disposizioni inderogabili fissate dal Consiglio di Amministrazione e sono vincolanti per i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti). L'osservanza del Codice non esonera comunque dall'obbligo di rispettare qualsiasi ulteriore normativa di legge o regolamento vigente in materia quali, a titolo esemplificativo: (i) le disposizioni di cui agli articoli 180 e seguenti del Testo Unico della Finanza, in materia di abuso di informazioni privilegiate (cd. *insider trading*); (ii) le disposizioni in materia di operazioni personali di cui all'art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007.

Le presenti regole hanno la finalità di:

- assicurare il rispetto degli obblighi informativi da parte dei soggetti ad essi tenuti (ivi inclusi i dirigenti individuati quali soggetti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dei Fondi);
- identificare i soggetti rilevanti della SGR obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, del Testo Unico della Finanza;
- rendere noti i termini e le modalità delle comunicazioni alla Consob ed al pubblico come previsti dal Regolamento;
- stabilire i termini dell'invio delle informazioni alla SGR, nel caso che i soggetti rilevanti concordino con la stessa l'effettuazione per loro conto delle suddette comunicazioni.

## Art. 1 – Normativa di riferimento

La normativa di riferimento relativamente alla disciplina dell'*internal dealing* è la seguente:

- art. 114 del Testo Unico della Finanza e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento Consob n. 11971/99; in particolare:
  - parte III, titolo VII, capo II (artt. da 152-*sexies* a 152-*octies*) - "*Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi*";
  - allegato 6;
- comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

## Articolo 2 – Soggetti Rilevanti

All'interno della SGR sono considerati "**Soggetti Rilevanti**" ai fini del presente Codice e, in quanto tali, assoggettate agli obblighi di comunicazione e alle responsabilità ivi previsti:

- a) i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella SGR e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dei Fondi;
- c) chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale della SGR, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la SGR.

In relazione ai Soggetti Rilevanti di cui alla precedente lettera b), la normativa prevede che gli emittenti identifichino tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le previste comunicazioni. Al riguardo, tenuto conto – tra l'altro – dell'attuale organigramma aziendale e della ripartizione di Funzioni dallo stesso derivante nonché dell'attuale sistema di deleghe interne, si ritiene che attualmente i dirigenti della Società aventi le caratteristiche sopra individuate e, quindi, tenuti agli obblighi di comunicazione, sono:

- il Responsabile Strategia e Sviluppo;
- il Responsabile Amministrazione e Finanza;
- i Responsabili dei Team di gestione.

Il Responsabile Affari Legali e Societari, anche su segnalazione degli organi e delle funzioni interne della SGR, con frequenza almeno annuale, verifica il suddetto elenco dei dirigenti soggetti al presente Codice e propone, ove del caso, eventuali aggiornamenti dell'elenco. L'elenco dei dirigenti è riportato nell'"Elenco dei Soggetti Rilevanti" di cui al successivo art. 4, comma 2.

### Articolo 3 – Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Ai fini del presente Codice sono considerate "**Persone Strettamente Legate**" ai Soggetti Rilevanti e, in quanto tali, assoggettate agli obblighi ivi riportati:

- (i) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera (i) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- (iii) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (i);
- (iv) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i);
- (v) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (i).

I Soggetti Rilevanti rendono nota, alle persone strettamente ad essi legate, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del TUF.

### Articolo 4 – Soggetto Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 152-octies, comma 9, del Regolamento Consob n.11971/99, la SGR nomina il Responsabile *pro tempore* della funzione Affari Legali e Societari quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione alla Consob ed al pubblico delle Operazioni Rilevanti, come definite dall'art. 5 del presente Codice ("**Soggetto Responsabile**").
2. Anche su segnalazione degli organi e delle funzioni interne della SGR, il Soggetto Responsabile, ai sensi dell'art.152-octies, comma 8, lettera a), del Regolamento Consob n.11971/99 predispone ed aggiorna, con frequenza annuale, l'elenco delle persone che sono da considerarsi "Soggetti Rilevanti" ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 2. Ogni aggiornamento dell'elenco è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR.
3. Il Soggetto Responsabile:
  - cura la ricezione, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti nonché, previo accordo con tali soggetti, la comunicazione alla Consob delle stesse; con specifico riferimento alla diffusione al pubblico delle predette comunicazioni, il Soggetto Responsabile opera per il tramite del Responsabile *pro tempore* della funzione Studi & Investor Relations;
  - segnala le irregolarità riscontrate nell'espletamento dei propri compiti al Consiglio di Amministrazione della SGR affinché siano presi i necessari provvedimenti;

- verifica la coerenza delle previsioni di cui al presente “Codice” con la disciplina normativa vigente nonché con la struttura organizzativa della SGR, sottopone al Consiglio di Amministrazione della SGR le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.

## Articolo 5 – Operazioni Rilevanti

1. Sono considerate operazioni rilevanti (“**Operazioni Rilevanti**”) ai fini stabiliti dal presente Codice, le operazioni di sottoscrizione, acquisto o vendita ed ogni altra operazione di disposizione compiuta dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate aventi ad oggetto le quote dei Fondi.
2. Non sono soggette a comunicazione:
  - a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento al sottostante;
  - b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
  - c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa eventualmente controllate; resta fermo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 87 del Regolamento Emittenti;
  - d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:
    - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
    - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;e, qualora operi in qualità di *market maker*,
  - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
  - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
  - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.
3. L'importo indicato al comma 2, lettera a), è calcolato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.
4. La determinazione della riconducibilità o meno delle operazioni di disposizione alla categoria delle Operazioni Rilevanti è fatta, nel rispetto dei criteri fissati dal presente Codice, a opera e sotto la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante tenuto alla loro comunicazione.

## Articolo 6 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla SGR

1. I Soggetti Rilevanti di cui all'art. 2, lett. a) e b) comunicano al Soggetto Responsabile le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle “Persone Strettamente Legate” entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
2. I Soggetti Rilevanti comunicano al Soggetto Responsabile - nel rispetto delle previsioni di cui al comma primo del presente articolo - le operazioni rilevanti compiute, secondo il modello allegato sub 1) al presente Codice.

3. Le comunicazioni da parte dei “Soggetti Rilevanti” sono trasmesse per iscritto al “Soggetto Responsabile”:
  - presso la Sede della Società per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata con A.R. o consegnate a mano per le vie brevi;
  - all’indirizzo di posta elettronica [internaldealing@fabricasgr.it](mailto:internaldealing@fabricasgr.it);
  - al numero telefonico 06 94516640 per le comunicazioni tramite facsimile.
4. Le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica e facsimile devono essere preannunciate a cura del “Soggetto Rilevante”, per via telefonica, chiamando il 06 94516601.
5. Il “Soggetto Responsabile” o un suo incaricato danno immediata conferma della ricezione della comunicazione tramite posta elettronica o facsimile, per via telefonica o telematica e rilasciando ricevuta nel caso di consegna a mano per le vie brevi.

#### Articolo 7 – Comunicazione alla CONSOB e al pubblico

1. I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2, lett. a) e b) comunicano alla Consob le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle “Persone Strettamente Legate” entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.
2. Le operazioni di cui al precedente comma 1 sono comunicate al mercato direttamente dalla SGR entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento; la SGR trasmette contestualmente dette informazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
3. I Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2, lett. c) comunicano alla Consob e pubblicano le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle “Persone Strettamente Legate” entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
4. Mediante sottoscrizione del modello di cui all’Allegato 2 i Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2, lettere a), b) e c) possono richiedere alla Società di effettuare per loro conto, ma sempre sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante, le comunicazioni alla CONSOB ed al pubblico previste nei precedenti commi 1. e 2.. In tal caso le comunicazioni alla Consob vengono effettuate dalla SGR nei termini indicati nei commi precedenti, mentre la comunicazione al pubblico delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti di cui all’art. 2, lett. c deve essere effettuata dalla SGR entro il primo giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le predette informazioni. Al fine di consentire alla SGR il rispetto della suddetta tempistica, le Operazioni Rilevanti vengono comunicate alla SGR:
  - se si tratta di operazioni compiute dai soggetti di cui all’art. 2, lett. a e b: entro tre giorni di mercato aperto successivo alla loro effettuazione;
  - se si tratta di operazioni compiute dai soggetti di cui all’art. 2, lett. c: entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

#### Articolo 8 – Modalità e Tempi della Comunicazione alla Consob e al pubblico

1. Il Soggetto Responsabile cura, sotto la propria esclusiva responsabilità, la trasmissione alla CONSOB delle comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute, avvalendosi dell’apposito modulo di cui all’allegato 1<sup>1</sup>.
2. Il Soggetto Responsabile trasmette le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti ricevute alla funzione Sviluppo & *Investor Relations*, che cura la diffusione al pubblico.
3. La comunicazione al pubblico è effettuata dalla funzione Sviluppo & *Investor Relations* mediante:
  - invio di un comunicato alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; ovvero;
  - mediante inserimento nel sistema SDIR (ove attivato).
4. Dell’avvenuta comunicazione è data notizia sul sito Internet della SGR S.p.A., con indicazione almeno della data di esecuzione dell’Operazione Rilevante, del Soggetto Rilevante coinvolto nella

---

<sup>1</sup> Fino all’autorizzazione di meccanismi di stoccaggio autorizzato, il deposito presso la Consob avviene mediante inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni cui ha accesso la Consob (quindi mediante inserimento nel sistema SDIR – NIS).

stessa e del controvalore scambiato, nell'apposita sezione denominata "internal dealing" del sito [www.fabricasgr.it](http://www.fabricasgr.it).

### **Articolo 9 – Blocking periods**

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le operazioni su quote dei Fondi o su strumenti finanziari ad esse collegati nei seguenti periodi:
  - a) nei 15 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, della relazione semestrale dei Fondi;
  - b) nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, del rendiconto dei Fondi.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

L'Amministratore Delegato della SGR, sulla base di fondati motivi (quali ad esempio lo studio o l'attuazione di operazioni straordinarie), ha la facoltà di limitare o vietare il compimento delle operazioni su quote dei Fondi o su strumenti finanziari ad esse collegati da parte dei Soggetti Rilevanti (o di alcuni di essi), per periodi determinati, dandone comunicazione diretta ai Soggetti Rilevanti ed al Soggetto Responsabile.

### **Articolo 10 – Sanzioni**

1. Il Responsabile della Funzione *Internal Audit* della SGR, anche qualora esternalizzata, deve verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle previsioni contenute nel presente Codice. L'attività di verifica svolta con l'indicazione delle eventuali anomalie rilevate deve essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della SGR.
2. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti sopra prescritti comporterà la responsabilità di cui alla normativa applicabile.
3. Per i soggetti dipendenti della SGR, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.
4. Per i soggetti che prestano invece la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della SGR in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza potrà assumere rilievo ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto.

### **Articolo 11 – Disposizioni Finali**

1. Il presente Codice e ogni sua modificazione sono pubblicate sul sito internet della SGR.
2. Una copia del presente Codice è comunicata, anche in forma elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante risultante dall'elenco predisposto dal Soggetto Responsabile, unitamente al modello allegato sub 2), il quale dovrà essere tempestivamente restituito al Soggetto Responsabile debitamente sottoscritto.
3. Il presente Codice è consegnato ai dipendenti della SGR tramite pubblicazione sulla intranet aziendale.
4. Il Soggetto Responsabile conserva le dichiarazioni scritte con le quali i Soggetti Rilevanti danno atto della piena conoscenza ed accettazione del Codice.
5. Le disposizioni del presente Codice di Comportamento entrano in vigore a partire dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla quotazione di Borsa delle quote del fondo comune di investimento denominato "Fondo Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo Chiuso".

**Allegato 1**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7**

<b>1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE</b>							
<b>1.1 DATI ANAGRAFICI</b>							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
<b>1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO</b>							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO							S/N
<b>2. EMITTENTE QUOTATO</b>							
RAGIONE SOCIALE				CODICE FISCALE *			



\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI <sup>1</sup>									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME					NOME			SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *					
SEDE LEGALE *									

\* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZI	CODICE ISIN <sup>3</sup>	DENOMINAZIONE	TIPO STRUMEN	QUANTITÀ'	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTRO VALORE	MODALITÀ DELL'OPE	NOTE

	ONE <sup>2</sup>		TITOLO	TO FINANZIARIO <sup>4</sup>			(in €)	RAZIONE <sup>6</sup>	
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE <sup>7</sup>	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO <sup>8</sup>	TIPO FACOLTÀ <sup>9</sup>	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD ISIN <sup>10</sup>	DENOMINAZIONE <sup>11</sup>	COD ISIN <sup>12</sup>	DENOMINAZIONE	QUANTITÀ	PREZZO (in €) <sup>5</sup>	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

## NOTE

- Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati  
A= acquisto  
V= vendita  
S= sottoscrizione  
X= scambio
- Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:  
AZO = azioni ordinarie  
AZP = azioni privilegiate  
AZR = azioni di risparmio  
QFC = quote di fondi chiusi quotati  
EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni  
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni
- Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)

- 6 Indicare l'origine dell'operazione:  
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano  
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero  
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi  
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni  
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio  
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future,swap*)  
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)
- 7 Indicare la tipologia di operazione:  
A= acquisto  
V= vendita  
S= sottoscrizione
- 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:  
W= warrant  
OBW = obbligazione cum warrant  
SD= securitised derivative  
OPZ= opzione  
FUT = future  
FW = forward (contratti a termine)  
OS = Obbligazione strutturata  
SW = swap  
DIR = diritti
- 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):  
CE= call European style  
PE= put European style  
CA= call American style  
PA= put American style  
AL= altro (dettagliare in nota)
- 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)

**Allegato n. 2**

**Modulo di attestazione della ricezione del Dealing Code (il "Codice")  
adottato da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. ai sensi del comma 8, lettera b), dell'art. 152-octies del  
Regolamento Emittenti**

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,  
residente in ....., Via/Piazza .....,  
nella propria qualità di ....., preso atto di essere incluso nel  
novero dei Soggetti Rilevanti di cui al Codice, attesta di aver ricevuto copia del suddetto Codice e di  
avere consapevole conoscenza degli obblighi connessi, tra cui quello di rendere nota alle persone  
strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime sono tenute agli obblighi  
di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58.

\_\_\_\_\_  
(firma)

Il sottoscritto chiede al Soggetto Responsabile (come indicato nel Codice) di Fabrica Immobiliare SGR  
S.p.A. di effettuare per proprio conto le comunicazioni dovute impegnandosi a fornire le relative  
informazioni nei termini indicati nel Codice.

\_\_\_\_\_  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato  
tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della Direttiva, al solo fine di adempiere  
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

\_\_\_\_\_  
(firma)

(Data).....